

Tribunale di Mantova, 15 aprile 2010 – Pres. Bernardi – Est. Paola Belvedere.

Giudizio di interdizione – Opportunità di applicare l'amministrazione di sostegno – Definizione del giudizio mediante sentenza – Necessità.

Ove nel corso del giudizio d'interdizione appaia opportuno applicare l'amministrazione di sostegno secondo quanto previsto dall'art. 418 codice civile, in difetto di indicazioni di carattere formale, deve ritenersi che tale giudizio debba essere definito con sentenza mentre, con separato provvedimento, vada disposta la trasmissione degli atti del fascicolo al giudice tutelare per la nomina di un amministratore di sostegno. (mb) (riproduzione riservata)

IL CASO.it

omissis

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in cancelleria in data 11.3.2009 M. E. e M. R. hanno chiesto la dichiarazione di interdizione della sorella M. P. deducendo l'incapacità di quest'ultima di provvedere autonomamente alla cura della propria persona e dei propri interessi.

A sostegno della propria domanda hanno dedotto che: (i) M. P., nubile, sin dall'età dello sviluppo soffre di disturbi psichici divenuti nel tempo cronici in conseguenza dei quali non ha mai lavorato ed è stata dichiarata invalida civile; (ii) la situazione sarebbe peggiorata con la morte nel 2002 della madre L. A., con cui P. ha sempre vissuto, abitando da allora quest'ultima con il fratello F., segregata e soggiogata psicologicamente dallo stesso.

Con comparsa di risposta si è costituita M. P., la quale, pur riconoscendo di essere invalida al 100%, ha chiesto il rigetto delle domande attoree contestando quanto dichiarato dalle ricorrenti circa il fatto di non essere in grado di prendersi cura della propria persona e dell'ambiente in cui vive nonché di vivere soggiogata dal fratello, il quale, invece, si sarebbe sempre occupato di lei a differenza delle due sorelle il cui unico intento sarebbe quello di impossessarsi dei suoi risparmi e dell'immobile di cui è proprietaria.

All'udienza in data 9.5.2009, il G.I. ha proceduto all'esame dell'interdicenda ed ha sentito le ricorrenti nonché M. F., fratello di M. P.; ritenuto, quindi, opportuno compiere un approfondimento sulle condizioni psicofisiche della resistente al fine di accertare se la stessa sia affetta da abituale infermità di mente tale da comportare una pronuncia di interdizione o una diversa e meno afflittiva misura di protezione, ha nominato quale C.T.U. il dott. Andrea Pinotti.

Espletata l'indagine peritale ed esaurita l'istruttoria, le parti hanno rassegnato le conclusioni come è stato indicato in premessa e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.

Motivi della decisione

Ritiene il Collegio che le condizioni psico-fisiche di M. P., quali emerse dall'approfondita istruttoria svolta, inducano a valutare quale opportuna una misura di protezione che si concretizzi nella nomina di un Amministratore di Sostegno, dovendosi invece ritenere eccessiva ed inadeguata la drastica ed afflittiva misura dell'interdizione.

In particolare, dalla relazione tecnica del C.T.U. designato, dott. Andrea Pinotti, è emerso che "M. P. risulta affetta da Ritardo Mentale Moderato e da Schizofrenia di tipo Residuo [...] L'interdicenda, affetta da queste limitazioni, ha sempre vissuto all'interno dell'ambiente domestico, senza particolari contatti con il mondo esterno, accudita dalla madre che si è sempre presa carico di tutte le incombenze familiari compresa la gestione economica e patrimoniale. Pertanto, alla morte di questa, la sig.ra P. si è trovata assolutamente impreparata ed impossibilitata ad affrontare una qualunque vita autonoma, accettando, come unica soluzione possibile, di andare a vivere con il fratello che gli garantiva continuità nelle sue abitudini e modalità in uno spazio abitativo contiguo a quello da sempre abitato [...] La sig.ra M., interrogata sulle capacità e conoscenze economiche, dimostra una sufficiente conoscenza dei soldi, ma molto modeste o quasi nulle del loro valore commerciale e del loro

utilizzo nella vita quotidiana. Soprattutto, però, si apprezzano evidenti limiti gestionali, con modeste o nulla capacità progettuale e volitiva, ancorate esclusivamente al mantenimento della situazione oramai stabilizzata da anni [...] La situazione clinica e l'impreparazione all'autonomia della perizianda necessitano evidentemente, a sua tutela, una qualche forma di protezione. Una dichiarazione di interdizione o inabilitazione apparirebbero assolutamente eccessive ed incongrue rispetto alle condizioni cliniche della perizianda che possiede ancora numerose capacità e risorse. Al contrario, si ritiene che la nomina di un Amministratore di Sostegno possa al meglio affrontare i problemi della sig.ra P. M., senza toglierle la dignità e la parziale possibilità di decidere per sé stessa. Del resto la volontà della perizianda appare chiara nel momento in cui vuole recarsi dalla sorella ma chiede di poter restare con il fratello proseguendo la vita che ha sempre vissuto. In questo caso, vista la grave conflittualità tra i congiunti e le possibili ripercussioni che potrebbero ricadere sulla perizianda, sarebbe utile nominare un soggetto esterno, meglio ancora un amministratore comunale, il quale, dall'alto della sua autorità, servendosi magari delle figure sociali presenti in comune, potrebbe non solo gestire il patrimonio sia quotidiano che generale ma anche e soprattutto intervenire per migliorare l'ambiente abitativo e gestire l'aspetto sanitario. Pertanto, l'amministratore di sostegno, oltre ad essere una figura esterna, dovrebbe poter intervenire sulla gestione economica generale quotidiana, sull'ambiente abitativo e sulla gestione sanitaria della perizianda".

IL CASO.it

Le conclusioni del consulente tecnico, elaborate dopo attento ed approfondito esame e compiutamente motivate, devono essere condivise dal Tribunale.

Richiamati, quindi, i disturbi psichici che affliggono M. P. ed i riflessi che hanno avuto e potranno continuare ad avere sulle sue capacità di cura della propria persona nonché di gestione economica, questo Collegio rileva, come evidenziato dal C.T.U., da un lato, l'inadeguatezza della radicale misura dell'interdizione e, dall'altro lato, la necessità che venga comunque adottata una misura di protezione che, tra l'altro, la ponga comunque al riparo dagli esiti potenzialmente pregiudizievoli di operazioni di particolare incidenza economica che siano sorrette da capacità critiche e volitive alterate, reputandosi che, alla luce dei nuovi principi di protezione sanciti dalla Legge 9.1.2004 n.6, la misura più adeguata di tutela sia la nomina di un Amministratore di Sostegno, rimessa alla competenza del giudice tutelare.

Tale nomina non è invero pronuncia di status, quale sarebbe la pronuncia richiesta ex art.415 c.c. che si concretizza nell'attribuzione all'interessato dello status di interdetto, da cui discendono ex lege le limitazioni di capacità codicisticamente previste e che può venir meno solo in forza di un giudizio di revoca che riporti allo status originario. La pronuncia del Giudice Tutelare consiste invece, ex artt. 404 e 405 c.c., nell'attribuzione al nominato Amministratore di Sostegno di specifici poteri in funzione delle accertate esigenze di protezione dell'interessato con riferimento alle sue condizioni sia personali sia patrimoniali.

Quanto ai profili procedurali, richiamato il disposto dell'innovato art. 418, comma 3, c.c. secondo cui "se nel corso del giudizio d'interdizione o di inabilitazione appare opportuno applicare l'amministrazione di sostegno, il giudice d'ufficio o su istanza di parte, dispone la trasmissione del procedimento al giudice tutelare. In tal caso il giudice competente per l'interdizione o inabilitazione può adottare i provvedimenti urgenti di cui al quarto comma dell'art.405", si ritiene che, non offrendo la norma precise indicazioni circa gli aspetti formali del provvedimento che ponga termine al presente procedimento (contenzioso nella forma e di competenza collegiale), che sia compatibile con una sua possibile impugnazione e che contestualmente attui la trasmissione del procedimento al Giudice Tutelare, sia comunque doveroso ricondurre tali modalità operative agli schemi processuali in essere. Su tali premesse si reputa che il presente giudizio contenzioso, avviatosi in forza di domanda d'interdizione, non possa che concludersi con una sentenza che, per le motivazioni tutte già espresse nel merito, rigetti la domanda iniziale di interdizione e disponga con separato provvedimento la trasmissione degli atti del fascicolo al Giudice Tutelare per la nomina di un Amministratore di Sostegno.

In considerazione del peculiare esito del presente procedimento, che si conclude con il rigetto della domanda di interdizione svolta inizialmente, ma con l'accertamento di effettive esigenze di protezione della convenuta e con l'avvio di diversa misura di sostegno introdotta nel nostro ordinamento, si reputa che le spese del presente procedimento possano essere compensate; quanto alle spese di C.T.U., rilevato che le ricorrenti hanno dato atto di aver provveduto al pagamento delle medesime non chiedendo la condanna della convenuta né al

pagamento delle spese di lite né al rimborso delle spese di C.T.U., si ritiene che tali ultime spese, come liquidate in corso di causa, possano essere definitivamente poste a carico delle ricorrenti.

P.Q.M.

IL CASO.it

Il Tribunale, definitivamente pronunciando in contraddittorio delle parti:

- rigetta la domanda di interdizione di M. P.;
- con separato provvedimento emette ordinanza di trasmissione degli atti al Giudice Tutelare di Mantova per l'applicazione dell'Amministrazione di Sostegno a protezione di M. P.;
- compensa tra le parti le spese del presente giudizio mentre pone definitivamente le spese di C.T.U., come liquidate in corso di causa, a carico delle ricorrenti.

Così deciso in Mantova nella Camera di Consiglio del 15.4.2010.